



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

PRESIDENZIALE N. 1/22/PRES

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 2-BIS, DEL
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.
(PROC. N. 1627/DDA/NV - DDA/4175 <https://nonelaradio.it>)**

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto*



conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 413/21/CONS;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 233/21/CONS, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1 con istanza n. DDA/4175 e relativi allegati, acquisita con prot. n. DDA/0000784 del 2 marzo 2022, è stata segnalata dalla FPM (Federazione Contro la Pirateria Musicale e Multimediale), giusta delega di SCF s.r.l., società di gestione e raccolta dei diritti spettanti ai produttori fonografici, titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la riproduzione, sul sito internet <http://nonelaradio.it>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere sonoro tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

AUTORE	TITOLO	ANNO	LINK
Dopamine	Purple Disco Machine feat	2021	https://nonelaradio.it/
Mahmood & Elisa	Rubini	2021	https://nonelaradio.it/
Ed Sheeran	Shivers	2021	https://nonelaradio.it/

2 dalla visione del sito oggetto di istanza risulta che, alla pagina *internet* sopraindicata, è effettivamente presente una riproduzione delle opere sonore oggetto di istanza, diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41;

L'istante ha dichiarato, inoltre, che: “*Tramite il presente sito vengono messi costantemente a disposizione del pubblico fonogrammi appartenenti al repertorio amministrato da SCF, mediante l'inserimento degli stessi nel palinsesto della Web Radio, senza idonea licenza e pertanto in violazione dell'articolo 72 lett. a) e lett. d) L.D.A. Si segnala che il repertorio amministrato è pubblicamente accessibile al seguente link: <https://www.scfitalia.it/Utilizzatori/Utilizzi-Musica/Utilizzi-Musica.kl> Download diretto del repertorio completo: https://katalegale.scfitalia.it/manuali/catalogo_ex_art_27_dlgs*”



_35_2017.zip. Si richiede pertanto l'inibizione del dominio <https://nonelaradio.it/>";

3 dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risulta confermata la sistematica messa a disposizione delle opere sonore amministrata dalla SCF, anche con riferimento al suo intero repertorio disponibile alla pagina internet <https://www.scfitalia.it/Utilizzatori/Utilizzi-Musica/Utilizzi-Musica.kl>, trasmesse in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41;

4 dalle verifiche effettuate risulta altresì, quanto segue: il nome a dominio, raggiungibile alla mail info@nonelaradio.it, risulta verosimilmente registrato dalla società Tucows Inc., con sede in 96 Mowat Avenue, Toronto, Ontario, M6K 3M1, Canada, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica domainabuse@tucows.com, abuse@tucows.com e info@tucows.com, per conto di un soggetto non identificato; i servizi di hosting risultano verosimilmente afferenti alla società Google LLC, con sede in 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, 94043 California, Stati Uniti d'America; alla medesima società sono riconducibili anche i server impiegati, che risultano localizzati a Groninga, Olanda;

5 con comunicazione del 10 marzo 2022 (prot. n. DDA/0000964), la Direzione servizi digitali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 1627/DDA/NV relativo alla predetta istanza, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41;

6 considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito <https://nonelaradio.it>, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e cui risultano riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;

7 in data 5 aprile 2022 (prot. n. DDA/0001472) la società Dadaumpa S.r.l. - Non è la Radio ha comunicato che *"In data 25/03/2022, quindi antecedente alla presente risposta, abbiamo provveduto a rimuovere da ogni streaming, dalle nostre piattaforme e sui server, i brani da VOI segnalati, adeguandoci spontaneamente, in rispetto delle disposizioni dell'autorità di garanzia da Voi rappresentata. Ai sensi del regolamento sulla risoluzione delle controversie, si richiede la conclusione del procedimento"*;



8 in data 6 aprile 2022 (prot. n. DDA/0001532) la società SCF S.r.l., ha comunicato che *“produciamo documentazione dalla quale emerge il proseguo della diffusione non autorizzata di opere musicali tutelate dal diritto produttore fonografico e facenti parte del catalogo SCF, come emerge dalla data degli screencast, i rilevamenti fanno riferimento a opere diffuse in data 05 aprile 2022”*;

9 in data 6 aprile 2022 (prot. n. DDA/0001546) l’Autorità, in risposta alla comunicazione della società Dadaumpa S.r.l. - Non è la Radio, ha precisato che *“le opere di carattere sonoro elencate nella Comunicazione di avvio del citato procedimento, riprodotte in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 63 sul sito internet <https://nonelaradio.it>, sono state specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo e che queste fanno parte di una significativa quantità di opere di carattere sonoro appartenenti al repertorio amministrato da SCF s.r.l., società di gestione e raccolta dei diritti spettanti ai produttori fonografici, titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza .../... Pertanto, si comunica che allo stato non ricorrono i presupposti per l’archiviazione per adeguamento spontaneo. Si ricorda che il procedimento scade il prossimo 21 aprile data entro la quale, in assenza dell’adozione delle iniziative sopra descritte, la scrivente Autorità adotterà i conseguenti provvedimenti di competenza come previsti dal regolamento di cui alla delibera n. 680/13/CONS e ss.mm.ii”*;

10 dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto di istanza, si evidenzia che alla pagina *internet* [<https://nonelaradio.it>] sono ancora accessibili alcune opere appartenenti al repertorio amministrato da SCF oggetto di istanza, a seguito della ricezione della comunicazione dell’avvio del procedimento;

11 non si ritiene, peraltro, che l’accesso a tali opere digitale sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d’autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

CONSIDERATO che, in ragione della localizzazione all’estero dei *server* impiegati, l’organo collegiale, in presenza di una violazione, potrebbe ordinare, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del *Regolamento*, ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit*, di cui all’art. 14 del *decreto* legislativo 9 aprile 2003, n. 70, esclusivamente di provvedere alla disabilitazione dell’accesso al sito;

CONSIDERATO che il citato art. 8, comma 2, del *Regolamento* pone tra i parametri di valutazione dell’organo collegiale ai fini dell’adozione del provvedimento ivi contemplato quelli di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;

CONSIDERATO che l’articolo 8, comma 2-*bis*, del *Regolamento* dispone che qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi, ma non reputi di poter adottare nei confronti dei prestatori di servizi gli ordini di cui ai commi 3, 4 e 5 alla luce dei criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, l’organo collegiale



dispone l'archiviazione degli atti e dà comunicazione della violazione accertata agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della Legge sul diritto d'autore;

CONSIDERATO che nel caso di specie il sito *internet* <https://nonelaradio.it> presenta una molteplicità di contenuti che non si limitano esclusivamente alle opere di carattere sonoro richiamate dal soggetto istante in quanto nella pagina si possono rinvenire contenuti informativi di carattere editoriale e video, su diversi temi riguardanti attualità, cinema, economia etc.;

CONSIDERATO, altresì, che successivamente alla comunicazione effettuata dalla società *Dadaumpa S.r.l. - Non è la Radio*, opere segnalate da SCF S.r.l. - così come documentato dalla stessa - risultano riprodotte limitatamente all'interno di una trasmissione talk-radio dedicata al calcio e non in altre fasce orarie della giornata 24 ore;

CONSIDERATO, pertanto, che la violazione accertata risulterebbe non proporzionata all'adozione di un provvedimento di disabilitazione dell'accesso all'intero sito *internet* <https://nonelaradio.it>, si ritiene di disporre l'archiviazione degli atti e di dare comunicazione della violazione accertata agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della Legge sul diritto d'autore;

RITENUTO, per l'effetto, che non sussistano le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, del *Regolamento*;

CONSIDERATO che, la prima riunione utile della Commissione per i servizi e i prodotti non consentirebbe la tempestiva adozione del provvedimento stante il termine di scadenza del procedimento;

DISPONE

l'archiviazione degli atti ai sensi dell'art. 8, comma 2-bis e ne dispone la trasmissione ai competenti organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella